



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 376 del 5 marzo 2026 con la quale la Provincia di Pisa ha autorizzato, nel rispetto del regolamento di gara della tabella di marcia del percorso interessato, lo svolgimento della gara ciclistica internazionale per professionisti su strada denominata **“61° TIRRENO - ADRIATICO”**, in programma dal 9 al 15 marzo 2026, divisa in 7 tappe, organizzata dalla “RCS Sport SPA”, che interesserà durante il percorso le strade ricadenti nel territorio delle seguenti regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa in questo ambito provinciale per la “II TAPPA CAMAIORE – SAN GIMIGNANO” in programma il 10 marzo 2026, tratti di strada ricadenti nei Comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa, Cascina, Fauglia, Santa Luce, Castellina Marittima, Riparbella, Montecatini Val di Cecina, Guardistallo, Pomarance Castelnovo Val di Cecina;

VISTA la nota della Sezione Polizia Stradale di Pisa n. 61805 del 16.02.2026 relativa all'esito del sopralluogo;

PRESO ATTO che dalla locale Questura, il cui parere è stato chiesto con nota in data 26 febbraio u.s., non è pervenuta alcuna comunicazione ostativa alla sospensione della circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione sportiva sopraindicata;

VISTA la nota pervenuta in data 2 marzo u.s. da “RCS Sport SPA” relativa alla variazione di percorso nel Comune di Vecchiano;

VISTA la circolare n. 300/STRAD/1/14029.U dell'8/5/2025 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale vengono esplicate le modifiche recate all'art. 9 del CdS con la legge 97/2025 e viene precisato che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane, il Sindaco conserva la propria competenza solo per le gare che si svolgono interamente nel territorio di un solo Comune, spettando sempre al Prefetto l'adozione del provvedimento in tutti gli altri casi;

RITENUTO di dover disporre la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 modificato dalla legge 9 aprile 2025, n. 58, che prevede “...la sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un comune, dal sindaco e negli altri casi dal prefetto”;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il decreto prefettizio n. 22622 del 10.04.2025 con il quale il Prefetto di Pisa ha conferito al Viceprefetto aggiunto d.ssa Silvia Passeti, la titolarità dell'Area III “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti alla suddetta Area, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 19/5/2000 n. 139;



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione, nell'ambito di questa Provincia, secondo le seguenti modalità:

chiusura della strada per il giorno 10 marzo 2026 a partire da 45 minuti in anticipo rispetto al passaggio della gara, considerando la media più veloce riportata sulla cronotabella allegata e fino al passaggio dell'automezzo recante la scritta "Fine Gara Ciclistica", per i percorsi della competizione sopraindicata interessanti la Provincia di Pisa e secondo gli orari della tabella dei tempi allegata che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento unitamente alla determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "*inizio gara ciclistica*" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "*fine gara ciclistica*". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso, in considerazione dell'importanza che la manifestazione riveste a livello internazionale, potrà essere superiore a 15 minuti come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. 300/A/10164/19/116/1 del 27 novembre 2019.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- ◆ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza in relazione a specifiche, urgenti e indifferibili esigenze.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;

- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente atto viene pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, *data del protocollo*

P. Il Prefetto

Il Dirigente dell'Area III
Viceprefetto Aggiunto
Passetti

Alla Polizia Provinciale	PISA
Alla Questura di	PISA
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di	PISA
Alla Sezione Polizia Stradale di	PISA
Alla Sezione Polizia Ferroviaria di	PISA
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di	VECCHIANO
	SAN GIULIANO TERME
	PISA
	CASCINA
	FAUGLIA
	SANTA LUCE
	CASTELLINA MARITTIMA
	RIPARBELLA
	MONTECATINI VAL DI CECINA
	GUARDISTALLO



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

POMARANCE

CASTELNUOVO VAL DI CECINA

Ad Autolinee Toscane S.p.A.

Al servizio 118

All'Ufficio Informatica sede

All'ANAS

Alla AVR

Alla SALT

Alla RFI

Alla RCS Sport Spa

autolineetoscane@pec.it

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

informatica.pref_pisa@interno.it

ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it